

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3826

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI BISCEGLIE, MUSSI, FOLENA, RANIERI, RUFFINO, BARTOLICH,
BUGLIO, BRACCO, CAPPELLA, CORSINI, MARIANI, MIGLIAVACCA,
SCHIETROMA, SERAFINI, SOLAROLI**

Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena
del Friuli-Venezia Giulia

Presentata il 5 giugno 1997

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una frontiera a lungo oggetto di attenzioni geo-politiche e militari internazionali, motivata dal sistema dei blocchi, la frontiera nord-orientale d'Italia, sta cambiando natura.

La Slovenia sta per entrare compiutamente nell'Unione europea, rafforzando per ciò stesso ancora di più i legami con il nostro Paese e con gli altri che da decenni hanno condiviso questo cammino.

Ciò può e deve consentire una rinnovata e più concreta attenzione alle minoranze presenti sul territorio, sia a quella slovena in Italia sia a quella italiana in Slovenia e Croazia.

La nostra Costituzione, agli articoli 2, 3 e 6, individua tra i principi generali quelli afferenti alla tutela delle minoranze nazionali e linguistiche offrendo quindi la

possibilità di dare attuazione agli stessi con legge ordinaria.

È già avvenuto ciò con le altre due minoranze nazionali presenti nel nostro Paese, ossia quella francese della Valle d'Aosta e quella tedesca dell'Alto Adige.

La minoranza slovena, presente nel Friuli-Venezia Giulia, deve vedere ancor più oggi riconosciuta la propria identità e attuata quindi la sua tutela; questo in virtù pure dell'opportunità storica che si presenta al Parlamento.

La presente proposta di legge si propone, in questo quadro, la tutela globale e indifferenziata per tutti gli appartenenti alla comunità nazionale slovena.

Considerando che essa è una risorsa per il nostro Paese e costituisce quindi un arricchimento in sé, la proposta di legge

persegue sia il superamento delle frammentazioni, dei limiti e dei condizionamenti del passato remoto e prossimo, sia la realizzazione di condizioni per il pieno sviluppo economico, sociale e culturale della minoranza nella sua interezza e con ciò della regione Friuli-Venezia Giulia e del Paese.

Va ricordato che un trattamento uguale per l'intera comunità slovena è tanto più necessario quanto più si ricorda particolarmente l'assenza di riconoscimento d'identità per i cittadini italiani di lingua slovena della provincia di Udine, la cui storia linguistica, culturale e amministrativa è stata profondamente diversa da quella della minoranza che vive nelle province di Gorizia e di Trieste.

Riconoscere pienezza di diritti e rendere effettivo l'esercizio degli stessi per tutti gli sloveni del Friuli-Venezia Giulia è un atto dunque di democrazia, ma anche di attuazione degli interessi del nostro Paese e di adesione concreta alla costruzione dell'Europa.

I punti caratterizzanti la presente proposta di legge sono:

a) la definizione di un ambito territoriale di riferimento in cui attuare la tutela;

b) la determinazione di limpidi dispositivi per la tutela della lingua slovena sul piano scolastico e su quello dei rapporti con la pubblica amministrazione;

c) la previsione di sovvenzioni statali per le attività culturali ed altro della minoranza;

d) la costituzione di un comitato istituzionale paritetico composto da rappresentanti dello Stato e della regione nonché da una rappresentanza politico-istituzionale della minoranza slovena.

L'articolo 1 detta una norma di carattere programmatico che fa riferimento al diritto internazionale per definire la minoranza slovena come una minoranza riconosciuta.

L'articolo 2 prospetta un'area territoriale in cui applicare le misure di tutela

secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.

L'articolo 3 prevede la istituzione di un Comitato istituzionale paritetico formato da rappresentanti dello Stato, della regione e della minoranza slovena. Tale comitato dovrà stabilire modalità e tempi di attuazione dei diritti sanciti dalla legge.

L'articolo 4 completa il combinato disposto della legge 31 ottobre 1966, n. 935, e della legge 28 marzo 1991, n. 114, in merito alla toponomastica in generale.

Gli articoli 5, 6 e 7 afferiscono al diritto all'uso pubblico della lingua slovena, nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie, nelle assemblee elettive, nei segni esteriori ovvero nelle varie forme di essi.

Gli articoli dall'8 al 13 trattano il diritto all'istruzione in lingua slovena.

L'articolo 9 detta disposizioni specifiche per la provincia di Udine.

In quel territorio la programmazione formativa comprende anche argomenti relativi alla lingua e alla cultura locali svolti in lingua slovena. Nelle attuali scuole dell'obbligo viene proposto l'insegnamento della lingua slovena a cui gli alunni potranno accedere previa espressa volontà dei propri genitori. Corsi di lingua slovena sono altresì previsti per le scuole secondarie. Sono riconosciute come scuole statali le scuole materne ed elementari con insegnamento in lingua italiana e slovena funzionanti a San Pietro al Natisone su iniziativa privata.

L'articolo 9 introduce inoltre una differenziazione quanto all'esercizio del diritto all'istruzione in lingua slovena tra gli appartenenti alla minoranza della provincia di Udine e quelli delle province di Gorizia e di Trieste, proprio per permettere, da una parte, un pieno recupero della identità linguistica e culturale per gli sloveni della provincia di Udine troppo a lungo oggetto di un processo di assimilazione e, dall'altra, il raggiungimento di un uguale trattamento.

L'articolo 10 propugna l'autonomia didattica ed amministrativa per quanto attiene all'istruzione in lingua slovena attraverso l'individuazione di specifici uffici ed

organismi nell'ambito dell'amministrazione scolastica.

Gli articoli 11 e 12 prescrivono norme sull'istituzione dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento per le scuole con lingua d'insegnamento slovena e sul riconoscimento delle scuole d'istruzione musicale in lingua slovena attualmente funzionanti nelle province di Trieste, Gorizia e Udine.

L'articolo 13 prevede contributi statali al bilancio della regione Friuli-Venezia Giulia finalizzati a sostenere attività e iniziative promosse e svolte dalle varie espressioni della minoranza. Tali attività e iniziative hanno solo un parziale riconoscimento ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 19.

Nei successivi articoli dal 14 al 17 vengono trattati altri aspetti della vita culturale e associativa della minoranza. Vengono riconosciute le attività dell'Unione delle associazioni sportive slovene in Italia

(articolo 14) e quelle del Teatro stabile sloveno di Trieste (articolo 15).

Vengono anche delineati meccanismi e strumenti per la restituzione di contenitori culturali alla minoranza slovena, *in primis* la casa di cultura *Narodni doma* sita in Rione San Giovanni a Trieste (articolo 16).

L'articolo 17 mira a garantire le caratteristiche etniche vive del territorio di insediamento della minoranza slovena.

L'articolo 18 norma il diritto alla rappresentanza e riguarda il riconoscimento del sindacato del personale della scuola slovena.

L'articolo 20 va infine segnalato in quanto detta le procedure per le modifiche del territorio di applicazione della legge e l'articolo 21 prevede la copertura finanziaria per conseguire gli obiettivi che la proposta di legge si prefigge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Riconoscimento della minoranza slovena).

1. La minoranza di lingua slovena presente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine è riconosciuta e tutelata a norma degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione e dell'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), in conformità ai principi generali dell'ordinamento ed ai principi proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nelle convenzioni internazionali e nei trattati sottoscritti dal Governo italiano.

2. Lo Stato, la regione Friuli-Venezia Giulia e gli enti locali adottano misure idonee ad assicurare agli appartenenti alla minoranza slovena l'esercizio pieno ed effettivo di tutti i loro diritti e libertà fondamentali senza alcuna discriminazione ed a condizione di piena uguaglianza.

ART. 2.

(Ambito territoriale di applicazione della legge).

1. Le misure di tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge si applicano alle condizioni e con le modalità indicate nella legge stessa, nel territorio in cui la minoranza è tradizionalmente presente. In tale territorio sono considerati inclusi i comuni indicati nella tabella di cui all'allegato A alla presente legge.

ART. 3.

(Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presi-

dente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio medesimo, è istituito il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena.

2. Il Comitato è composto da:

a) il Commissario di governo presso la regione Friuli-Venezia Giulia o un suo delegato;

b) il presidente del consiglio regionale o un suo delegato;

c) il presidente della giunta regionale o un suo delegato;

d) tre esperti nominati dal Consiglio dei ministri di cui almeno uno appartenente alla minoranza slovena;

e) due esperti nominati dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia di cui uno appartenente alla minoranza slovena;

f) i parlamentari, i consiglieri regionali del Friuli-Venezia Giulia e i consiglieri provinciali di Trieste, Gorizia e Udine che si siano dichiarati appartenenti alla minoranza slovena all'atto dell'accettazione della candidatura;

g) tre consiglieri comunali, uno per ciascuna delle tre province, eletti tra i consiglieri comunali che si siano dichiarati appartenenti alla minoranza slovena al momento dell'accettazione della candidatura per l'elezione in uno dei consigli comunali dei comuni indicati nella tabella di cui all'allegato A alla presente legge;

h) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative della minoranza slovena.

3. La sede di rappresentanza del Comitato è istituita presso la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, il cui presidente convoca, entro sei mesi dall'insediamento del consiglio regionale, le assemblee provinciali dei consiglieri comunali della minoranza slovena per l'elezione dei membri del Comitato e fissa in sede di prima convocazione le modalità di designazione di cui alla lettera *h)* del comma 2. Il Comitato, successivamente al suo primo insediamento, può definire criteri e

modalità per la sua composizione in relazione a quanto disposto dalle lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* del comma 2. Con il decreto istitutivo del Comitato di cui al comma 1 sono stabilite anche le norme per il suo funzionamento.

4. L'istituzione del Comitato di cui al comma 1, nonché la nomina e la designazione dei suoi componenti, deve avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Comitato di cui al comma 1 è rinnovato in occasione di ogni nuovo insediamento del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia entro sei mesi dalla relativa data.

6. Le competenze del Comitato di cui al comma 1 sono indicate negli articoli 4, 5, 7, 9, 13, 16 e 22. Il Comitato esprime il proprio parere sull'attuazione delle leggi relative alla minoranza slovena in Italia.

7. Il Comitato di cui al comma 1 svolge funzioni di indirizzo e di vigilanza dei servizi radiotelevisivi in lingua slovena previsti dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, sentiti la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e gli organi regionali competenti in materia.

ART. 4.

(Nomi, cognomi, denominazioni slovene).

1. Gli appartenenti alla minoranza slovena hanno il diritto di dare ai propri figli nomi sloveni. Essi hanno inoltre il diritto di avere il proprio nome e cognome scritti o stampati in forma corretta secondo l'ortografia slovena in tutti gli atti pubblici.

2. Il diritto alle denominazioni, agli emblemi ed alle insegne in lingua slovena spetta sia alle imprese slovene sia alle altre persone giuridiche, nonché ad istituti, enti, associazioni e fondazioni sloveni.

3. I cittadini appartenenti alla minoranza slovena possono ottenere il cambiamento del proprio nome redatto in lingua italiana e loro imposto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 31 ottobre 1966, n. 935, nel corrispondente

nome in lingua slovena o in quello, sempre di lingua slovena, abitualmente usato nelle proprie relazioni sociali.

4. Ciascun cittadino il cui cognome sia stato in passato modificato o comunque alterato, che non sia in grado di esperire le procedure previste dalla legge 28 marzo 1991, n. 114, può ottenere il cambiamento dell'attuale cognome nella forma e nella grafia slovena.

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato di cui all'articolo 3, un decreto legislativo, nell'osservanza dei principi di cui alla presente legge, che disciplini le modalità affinché i cittadini appartenenti alla minoranza slovena possano ottenere il cambiamento del proprio nome e cognome in base alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

6. Il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 16, convertito dalla legge 24 maggio 1926, n. 898, è abrogato.

ART. 5.

(Uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione).

1. Nei territori dei comuni indicati nella tabella di cui all'allegato A alla presente legge è riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse. È riconosciuto altresì il diritto di ricevere risposta in lingua slovena:

a) nelle comunicazioni verbali, di norma direttamente o per il tramite di un interprete;

b) nella corrispondenza, con almeno una traduzione allegata al testo redatto in lingua italiana.

2. Gli atti ed i provvedimenti di qualunque specie, compresi gli atti destinati ad uso pubblico e rilasciati in base a moduli predisposti, sono redatti, a richiesta dei cittadini interessati, in lingua italiana e

slovena oppure sono accompagnati da una traduzione in lingua slovena. L'uso della lingua slovena è previsto anche riguardo agli avvisi e alle pubblicazioni ufficiali.

3. Al fine di rendere effettivi ed attuabili i diritti di cui ai commi 1 e 2 le amministrazioni interessate, compresa l'amministrazione dello Stato, adottano le necessarie misure adeguando i propri uffici, l'organico del personale e la propria organizzazione interna. I relativi provvedimenti, indicanti tempi e modalità per la concreta fruibilità dei diritti in questione, devono essere adottati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con l'autorità governativa e con il Comitato di cui all'articolo 3.

4. Nell'ambito della propria autonomia statutaria i comuni e le province provvedono all'eventuale modifica ed integrazione dei propri statuti conformemente alle disposizioni della presente legge.

5. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 rimangono in vigore le misure già adottate a tutela dei diritti previsti dal presente articolo.

ART. 6.

*(Uso della lingua slovena
negli organi elettivi).*

1. I titolari di cariche elettive pubbliche, nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 2, hanno facoltà di usare anche la lingua slovena nell'esercizio del loro mandato. Spetta agli enti e alle assemblee elettive interessate adottare i provvedimenti necessari e definire le opportune modalità per consentire l'esercizio di tale facoltà.

2. A richiesta delle parti interessate i componenti degli enti e delle assemblee elettive di cui al comma 1 possono svolgere le pubbliche funzioni di cui sono eventualmente incaricati anche in lingua slovena.

3. Nei rapporti tra i pubblici uffici situati nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 2 è ammesso l'uso della lingua slovena.

ART. 7.

(Insegne pubbliche e toponomastica).

1. Con decreto del presidente della giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 e gli enti interessati, sono determinati i comuni e le frazioni di comune e le località in cui l'uso della lingua slovena è previsto in aggiunta a quella italiana nelle insegne degli uffici pubblici, nella carta ufficiale e, in genere, in tutte le insegne pubbliche, nonché nei gonfaloni. Le stesse disposizioni si applicano anche per le indicazioni toponomastiche e per la segnaletica stradale.

ART. 8.

(Scuole pubbliche con lingua d'insegnamento slovena).

1. La minoranza slovena ha diritto a scuole pubbliche di ogni ordine e grado, comprese quelle di indirizzo artistico e musicale, con lingua d'insegnamento sloveno.

2. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle leggi 19 luglio 1961, n. 1012, e 22 dicembre 1973, n. 932.

3. All'istituzione, alla riorganizzazione ed all'eventuale soppressione delle scuole con lingua d'insegnamento slovena si procede con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, sentita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'articolo 10, comma 4, della presente legge.

4. All'articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, sono aggiunte, in fine, le parole: « sentita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena ».

5. All'interno dell'ordinamento delle scuole con lingua d'insegnamento slovena è ammesso l'uso della lingua slovena nei rapporti con l'amministrazione scolastica negli atti e nelle comunicazioni, nella carta ufficiale e nelle insegne pubbliche.

6. A decorrere dal 1° gennaio 1997 l'importo del fondo di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, è aumentato a lire 250 milioni annui, suscettibile di adeguamento in rapporto al tasso d'inflazione verificatosi. Esso può essere utilizzato anche per compensi relativi alla redazione e stampa di dispense scolastiche ed altro materiale didattico, nonché a favore di autori di testi e dispense che non siano cittadini italiani appartenenti all'area culturale slovena. La gestione del fondo, la definizione dei criteri per la sua utilizzazione, anche attraverso piani di spesa pluriennali, e la proposta per la sua periodica rivalutazione sono di competenza della Commissione di cui all'articolo 10, comma 4.

7. Per le scuole di cui alla legge 19 luglio 1961, n. 1012, e per le scuole ed i corsi di cui all'articolo 9 della presente legge, si può derogare ai parametri numerici previsti dall'ordinamento scolastico d'intesa con la Commissione di cui all'articolo 10, comma 4, della presente legge.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 9.

(Disposizioni per la provincia di Udine).

1. Nelle scuole materne site nei comuni della provincia di Udine, compresi nella tabella di cui all'allegato A alla presente legge, la programmazione educativa comprende anche argomenti relativi alle tradizioni, alla lingua ed alla cultura locali da svolgere in lingua slovena.

2. Negli istituti di istruzione obbligatoria siti nei comuni di cui al comma 1 è impartito l'insegnamento della lingua slovena, della storia, delle tradizioni e della cultura locali.

3. All'atto dell'iscrizione negli istituti di istruzione obbligatoria i genitori degli alunni devono dichiarare se essi intendano

avvalersi degli insegnamenti previsti dal comma 2.

4. Nelle scuole secondarie site nei comuni di cui al comma 7 sono istituiti corsi opzionali di lingua slovena anche in deroga al numero minimo di alunni previsto dall'ordinamento scolastico.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 10, comma 4, sono fissati i programmi e gli orari relativi agli insegnamenti ed all'educazione linguistica di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. Nello stesso decreto sono definiti i requisiti per la nomina degli insegnanti.

6. Le scuole materna ed elementare con insegnamento in lingua slovena, funzionanti su iniziativa privata nel comune di San Pietro al Natisone in provincia di Udine, sono riconosciute come scuole statali sperimentali anche in deroga alle norme vigenti in materia. Gli insegnamenti ed i programmi di tali scuole sono integrati, in relazione alle specifiche esigenze dell'insegnamento della lingua e, in generale, della cultura slovena, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 10, comma 4.

7. A conclusione di un ciclo sperimentale e sentito il Comitato di cui all'articolo 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è prevista e disciplinata, nei comuni della provincia di Udine indicati nella tabella di cui all'allegato A alla presente legge, l'istituzione di scuole statali plurilingue con insegnamento di base impartito nelle lingue italiana e slovena. Le necessarie misure da adottare per il funzionamento di tali scuole sono predisposte sentita la Commissione di cui all'articolo 10, comma 4.

ART. 10.

(Organi per l'amministrazione scolastica).

1. Nell'ambito di ciascuno dei provveditorati agli studi di Trieste, Gorizia, ed

Udine è istituito uno speciale ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena. Gli uffici sono dotati di apposito personale amministrativo e direttivo.

2. Uno speciale ufficio è altresì istituito presso l'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia, diretto da un intendente regionale nominato dal Ministro della pubblica istruzione tra candidati in possesso dei normali requisiti richiesti per la corrispondente carriera direttiva. Tale ufficio provvede a coordinare l'attività degli uffici di cui al comma 1 ed a gestire i ruoli del personale delle scuole ed istituti con lingua d'insegnamento slovena.

3. Al personale degli uffici di cui ai commi 1 e 2 è richiesta la piena conoscenza della lingua slovena.

4. Al fine di soddisfare le esigenze di autonomia dell'istruzione in lingua slovena è istituita, per le finalità di cui agli articoli 7 e 8 della legge 30 luglio 1973, n. 477, la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, presieduta dall'intendente di cui al comma 2 del presente articolo. La composizione della Commissione, le modalità di elezione ed il suo funzionamento sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato di cui all'articolo 3, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione di cui al presente comma sostituisce quella prevista dall'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932.

ART. 11.

(Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi).

1. È istituito l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi delle scuole con lingua d'insegnamento slovena. L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa.

2. La composizione degli organi dell'Istituto di cui al comma 1, il loro fun-

zionamento e gli aspetti relativi al personale sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, sentita la Commissione di cui all'articolo 10, comma 4.

ART. 12.

(Istruzione musicale).

1. Alle scuole di istruzione musicale in lingua slovena attualmente funzionanti nelle province di Trieste, Gorizia e Udine è riconosciuto, nelle forme e nei modi più adeguati alle specifiche esigenze, lo *status* di conservatorio di musica statale.

2. Gli insegnamenti ed i relativi programmi d'esame sono integrati, in relazione alle specifiche esigenze dell'insegnamento della cultura musicale slovena, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 10, comma 4.

3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, è definito nel numero ritenuto necessario a soddisfare le esigenze di cui ai commi 1 e 2, l'inquadramento in ruolo ed il relativo trattamento giuridico ed economico del personale docente e non docente attualmente in servizio nei centri musicali « Glasbena matica » ed « Emil Komel », con effetto anche riguardo al servizio prestato ed al rapporto instaurato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 13.

(Istituzioni ed attività della minoranza).

1. La regione Friuli-Venezia Giulia provvede al sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative o editoriali promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza. A

tal fine, la regione consulta le istituzioni anche di natura associativa della minoranza slovena.

2. Lo Stato assegna ogni anno propri contributi ai fini di cui al comma 1, che entrano a far parte di un apposito fondo nel bilancio della regione Friuli-Venezia Giulia.

3. Per il triennio 1998-2000 è destinata al fondo di cui al comma 2 la somma complessiva di lire 30 miliardi in ragione di lire 10 miliardi per ciascun anno.

4. L'ammontare del fondo di cui al comma 2 è definito annualmente nella legge finanziaria.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico dello stato di previsione del Ministro del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 14.

(Associazioni sportive slovene).

1. L'« Unione delle associazioni sportive slovene — *Združenje slovenskih drustev v Italiji* » in Italia è riconosciuta quale ente di promozione sportiva, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157.

ART. 15.

(Teatro stabile sloveno).

1. Il « Teatro stabile sloveno » di Trieste *Slovensko stalno gledališce* » è riconosciuto come organismo di produzione teatrale a gestione pubblica con particolari caratteristiche anche agli effetti delle relative contribuzioni a carico dello Stato.

ART. 16.

(Restituzione di beni immobili).

1. La casa di cultura « *Narodni dom* » di Trieste, Rione San Giovanni, costituita da

edificio, cortile ed accessori ed il « *Trgovski dom* » di Gorizia sono assegnati al demanio della regione Friuli-Venezia Giulia per essere destinati, in comodato gratuito, alla minoranza slovena e le relative modalità di uso e di gestione sono stabilite con regolamento del Comitato di cui all'articolo 3.

2. L'ordinaria e straordinaria amministrazione dei beni immobili di cui al comma 1 è di competenza della regione, che vi provvede con contributi a carico del bilancio dello Stato. Entro il termine di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge deve provvedersi alla loro ristrutturazione.

3. Le procedure di restituzione o indennizzo alla minoranza slovena per gli altri beni di cui a qualsiasi titolo sia stata privata sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di cui all'articolo 3.

ART. 17.

(Tutela delle caratteristiche etniche del territorio).

1. Nei territori di cui all'articolo 2 l'assetto amministrativo, l'uso del territorio, i piani di programmazione economica, sociale ed urbanistica e la loro attuazione devono tendere alla salvaguardia delle caratteristiche etniche di tali territori. A tal fine le autorità interessate devono avviare opportune forme di consultazione con le organizzazioni e le associazioni rappresentative della minoranza slovena.

ART. 18.

(Sindacato del personale della scuola slovena).

1. Il « *Sindikát slovenske sole* — sindacato scuola slovena » è riconosciuto tra le organizzazioni sindacali rappresentative nell'ambito della contrattazione decentrata per quanto attiene alla scuola con lingua d'insegnamento slovena.

ART. 19.

(Norma transitoria).

1. Fino alla istituzione della Commissione di cui all'articolo 10, comma 4, le relative competenze sono esercitate dalla Commissione di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, opportunamente integrata dal provveditore agli studi di Udine o da un suo delegato e da due cittadini di lingua slovena designati dal consiglio provinciale di Udine, con voto limitato.

ART. 20.

(Modifiche dell'ambito territoriale di applicazione della legge).

1. La tabella di cui all'allegato A alla presente legge può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di cui all'articolo 3.

2. Le misure di tutela previste dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche al di fuori del territorio di cui all'articolo 2, a favore degli appartenenti alla minoranza slovena, quando si tratti di attività intese alla conservazione e promozione della loro identità culturale, storica e linguistica.

ART. 21.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 45 miliardi nel triennio 1997-1999, in ragione di lire 15 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministro del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 22.

(Disposizioni finali).

1. Fermo restando quanto disposto dalla presente legge, rimangono comunque in vigore le misure di tutela adottate in attuazione dello statuto speciale annesso al *memorandum* d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954, richiamato dall'articolo 8 del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, che, insieme all'accordo tra le stesse parti, con allegati, all'atto finale e allo scambio di note, firmati ad Osimo il 10 novembre 1975, sono stati ratificati ai sensi della legge 14 marzo 1977, n.73, e recepiti dalla Repubblica di Slovenia.

2. Nessuna disposizione della presente legge può essere interpretata in modo tale da assicurare un livello di protezione dei diritti della minoranza slovena inferiore a quello già in godimento in base a precedenti disposizioni.

3. Eventuali disposizioni più favorevoli di quelle previste dalla presente legge, derivanti dalla legislazione nazionale di tutela delle minoranze linguistiche, si applicano anche a favore della minoranza slovena nella regione del Friuli-Venezia Giulia.

ALLEGATO A.
(previsto dall'articolo 2).

Provincia di TRIESTE:

comuni di DUINO AURISINA, MONRUPINO, MUGGIA, SAN DORLIGO DELLA VALLE, SGONICO e TRIESTE.

Provincia di GORIZIA:

comuni di CORMONS, DOBERDÒ DEL LAGO, DOLEGNA DEL COLLIO, GORIZIA, MONFALCONE, RONCHI DEI LEGIONARI, SAGRADO, SAN FLORIANO DEL COLLIO e SAVOGNA D'ISONZO.

Provincia di UDINE:

comuni di ATTIMIS, CIVIDALE DEL FRIULI, DRENCHIA, FAEDIS, GRIMACCO, LUSEVERA, MALBORGHETTO-VALBRUNA, MONTENARS, NIMIS, PONTEBBA, PREPOTTO, PULFERO, RESIA, SAN LEONARDO, SAN PIETRO AL NATISONE, SAVOGNA, STREGNA, TAIPANA, TARENTO, TARVISIO e TORREANO.

PAGINA BIANCA

